



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
SEZIONE FALLIMENTARE UFFICIO DI GELA

Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Stefania Sgroi

Presidente rel. est.

dott.ssa Martina Dall'Amico

Giudice

dott. Alessio Barone

Giudice

letti gli atti per l'apertura di una procedura familiare di liquidazione controllata del sovraindebitato ex artt. 66 e 268 ss., d.lgs. n. 14/2019 e succ.modif., recante il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII), instaurata su ricorso depositato il 7.2.2026 da SCICOLONE MASSIMO (c.f. SCCMSM69C06D960A) e SICILIANO ALBINA (c.f. SCLLBN70H67D960A), n.q. di parte debitrice, con l'assistenza dell'O.C.C. "I Diritti del Debitore Segretariato Sociale di Gela" e con il ministero dell'avv. Antonuccio Patrizia;

ha emesso la seguente

SENTENZA

[illegible]

[illegible]

[REDACTED]

P.Q.M.

visto l'art. 270 CCII;

dichiara aperta la procedura familiare di liquidazione controllata dei sovraindebitati SCICOLONE MASSIMO (c.f. SCCMSM69C06D960A) e SICILIANO ALBINA (c.f. SCLLBN70H67D960A);

nomina Giudice delegato la dott.ssa Stefania Sgroi;

nomina liquidatore il dott. Giorgio Vindigni, così confermando il professionista iscritto all'O.C.C. "I Diritti del Debitore Segretariato Sociale di Gela", della cui assistenza si è avvalso il debitore istante ex art. 269 CCII;

ordina alla parte debitrice il deposito entro 7 giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della parte debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con applicazione dell'art. 10, comma 3, CCII;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ricomprendente tutti i beni della parte debitrice, con la sola esclusione di quelli sottratti *ope legis* alla liquidazione controllata ex art. 268, comma 4, CCII;

ordina che la presente sentenza per estratto, contenente il nome dei debitori ricorrenti, il nome del liquidatore, il dispositivo e la data del deposito, sia inserita nel sito internet del presente Tribunale, sia pubblicata nel registro delle imprese, con riferimento all'omonima impresa individuale del ricorrente Scicolone Massimo, cancellata dal registro delle imprese il 18.12.1997, sia trascritta presso gli uffici competenti per i beni immobili e per i beni mobili registrati compresi nel patrimonio da liquidare, e sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a cura del liquidatore.

Così deciso nella camera di consiglio del 9.3.2026.

IL PRESIDENTE REL. EST.

dott.ssa Stefania Sgroi

